



Per una Riforma processuale e ordinamentale del diritto di famiglia, delle persone e dei minori.

#### DDL Delega 10 febbraio 2015: INCOMPRESIBILE DIETROFRONT DEL GOVERNO

L'AIAF da anni sollecita una compiuta riforma processuale e ordinamentale del diritto di famiglia che possa agevolare il rilancio dell'efficienza del processo e contestualmente garantire la piena tutela dei diritti primari di rango costituzionale, propri di questa materia, evidenziando al riguardo la necessità che tutte le relative controversie siano trattate davanti ad uno stesso giudice. E' proprio per questa ragione che l'AIAF ha sempre ritenuto e continua a ritenere necessaria e indispensabile l'istituzione delle Sezioni Specializzate in diritto delle persone e della famiglia presso ogni Tribunale e Corte d'Appello, così come già avviene da tempo per le controversie di lavoro, che dovranno essere composte esclusivamente da giudici ordinari a norma dell'art. 1 c.p.c. Ciò per assicurare anche l'effettiva tutela dei diritti e la loro concreta attuazione.

La previsione delle Sezioni Specializzate risulta oggi ancor più ragionevole e coerente in considerazione della recente riforma della geografia giudiziaria.

Tale posizione l'AIAF l'ha ribadita con comunicato del 12 luglio 2014 emesso prontamente a seguito delle "Proposte di interventi in materia di processo civile per la famiglie e le imprese" pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia l'8 luglio 2014.

Il 29 agosto 2014 la Commissione presieduta dal Pres. Berruti ha licenziato un DDL Delega rispetto al quale l'AIAF con un comunicato del 16 settembre 2014 ha espresso sostanziale adesione evidenziando con orgoglio come fossero state accolte molte delle richieste dell'AIAF, avanzate nel corso delle audizioni innanzi alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e durante la partecipazione ai tavoli di lavoro con il Ministro della Giustizia, che ha ricevuto l'AIAF proprio sui temi processuali e ordinamentali del diritto di famiglia e delle persone.

Il DDL Delega della Commissione Berruti aveva adottato una completa inversione di rotta rispetto all'iniziale intenzione del governo, prevedendo invece la istituzione delle sezioni specializzate per le persone e la famiglia presso ogni tribunale ordinario, mantenendo su base distrettuale alcune materie (tra cui l'adozione) ma sempre incardinate in sezioni del tribunale ordinario, senza la previsione di Giudici Onorari nella giustizia delle relazioni familiari.

\*\*\*

Visto ora il DDL Delega approvato il 10.2.2015 dal Consiglio dei Ministri, l'AIAF deve esprimere la propria ferma opposizione a tale iniziativa governativa

rilevando

che il testo di tale DDL Delega confligge con quello elaborato dalla Commissione presieduta dal Presidente G.M. Berruti e sottoposto al Governo in data 29.8.2014.

Infatti, il Governo, dopo aver ribadito la necessità di superare l'attuale frammentazione delle

competenze nella materia familiare, che ancora conseguono all'anacronistica formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., propone di conservare in capo al Tribunale per i Minorenni tutte le competenze oggi devolutegli dalla predetta norma, abrogando, altresì, l'inciso *"anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo"*.

La soluzione scelta vanifica i tentativi posti in essere dal Legislatore con la L. 219/2012, per far sì che l'insieme delle statuizioni che riguardano un minore siano assunte da una sola Autorità Giudiziaria, onde evitare una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse del minore stesso nonché dei continui conflitti di competenza, che ritardano un'appropriata decisione.

Proprio la frantumazione della tutela processuale che ancora permane a danno dei minori, ha spinto alcuni Giudici di merito a sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma non pare che la soluzione recentemente proposta dal Governo tenga conto di tali eccezioni.

Ma vi è di più. Lo schema di ddl in esame, laddove delega il Governo a *"disciplinare il rito ... individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati"*, prevede che, ferme restando le attuali competenze del Tribunale Minorile, anche nelle istituende sezioni specializzate vengano costituiti Collegi integrati dai componenti privati.

Un modello giurisdizionale che ha portato molti TM ad utilizzare poi i "tecnici" per le istruttorie con una delega non condivisibile.

Orbene, il Governo, che solo il 29 Agosto 2014 sottolineava che l'unificazione delle competenze familiari davanti a un solo Giudice *"eviterebbe inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permetterebbe una migliore razionalizzazione delle risorse, creerebbe una specifica competenza in materia di diritto di famiglia, renderebbe un servizio di modernità al cittadino (giacchè è pesantissima la valutazione delle associazioni di cittadini coinvolti in procedimenti di giustizia in ambito familiare)"*, conclude oggi - a distanza di appena cinque mesi!...- per una proposta che mira a lasciare tutto inalterato, ad eccezione di un innesto nella giustizia ordinaria dell'anacronistico modello minorile!

Non va, infine, sottaciuto che la sopravvivenza di competenze civili in capo al Tribunale per i Minorenni, esclude l'ipotesi di un consistente trasferimento di organico da esso alle Sezioni Specializzate del Tribunale Ordinario, con il conseguente rischio di nuovi accorpamenti per consentire la costituzione delle Sezioni Specializzate, soprattutto se dovranno essere previsti Collegi allargati ai componenti privati.

L'AIAF ribadisce come l'istituzione di un giudice unico per la tutela della persona e delle relazioni familiari nel contesto dei Tribunali Ordinari e con un ambito territoriale non maggiore delle attuali circoscrizioni circondariali è oggi tanto più necessario tenuto conto delle recenti pronunce della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione Europea per decisioni di Tribunali per i Minorenni affermando, ad esempio, che i TM, "chiamati a tutelare i diritti del Minore, non erano riusciti a dare una risposta di giustizia" (Sentenza Piazza 2.11.2010 e Lombardo 29.1.2013), rilevando, altresì, che il TM di Torino non aveva attuato "il rispetto del diritto alla vita privata familiare" di due cittadini piemontesi (Sentenza Manuello e Nevi 20.1.2015), condannando ancora il nostro Paese "per non aver dato il giusto peso al superiore interesse del minore scegliendo di allontanare dai ricorrenti un bambino nato all'estero a seguito di maternità surrogata in vitro" (Sentenza n. 25358/2012), sentenze tutte che censurano le decisioni del TM per malpractices giudiziarie, colpendo, in verità, al cuore il modello stesso come non conforme ai principi della Convenzione Europea.

La Corte Costituzionale, poi, e i giudici di merito e di legittimità, per esempio in materia di fecondazione eterologa, accertamento delle origini per gli adottati, divorzio coatto in caso di cambiamento di sesso, di unioni civili, hanno indicato al Legislatore strade e strumenti processuali

più appropriati rispetto all'insufficiente perdurare dei TM e dei loro riti lontani dal "giusto processo".

Atteso, infine, che la competenza del giudice monocratico comporta l'accelerazione del procedimento e lo snellimento dei ruoli, si ritiene debba essere espressamente indicata la deroga alla previsione dell'art. 50 bis n. 1 c.p.c., consentendo la decisione in composizione monocratica pur con l'intervento obbligatorio del P.M.

L'AIAF, che da tempo ha elaborato uno schema processuale finalizzato alla pronuncia dei provvedimenti anche definitivi nel termine di tre/quattro mesi dalla domanda, resta pertanto a disposizione per un contributo tecnico – giuridico, per la costruzione di un nuovo rito familiare, non condividendo, comunque, la riduzione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, senza la indicazioni di termini perentori per il deposito del provvedimento del giudice, né la riduzione dei termini per il deposito delle memorie difensive senza la previsione di un'udienza per l'ammissione delle prove.

L'AIAF, quindi,

invita

il Governo ed il Parlamento a far propri i principi e le norme espresse nella DDL Delega del 29.8.2014 frutto del corretto e prezioso lavoro della Commissione Berruti, pur esprimendo sullo stesso qualche riserva da chiarire in sede di auspicati confronti e audizioni nelle competenti Commissioni Parlamentari sia in merito alla competenza collegiale, sia in merito all'utilizzo di "tecnici specializzati" per i quali non viene posta alcuna limitazione di attribuzioni/funzioni, anzi auspicando che ne sia assicurato l'ausilio senza precisare in che termini, contestualmente all'utilizzo dei Servizi Sociali, omettendo di chiarire quale sia e in che cosa possa consistere la loro funzione proprio in relazione ai "tecnici specializzati", per cui, apparendo necessaria l'eliminazione di anacronismi ed ambiguità che possono confermare le ben note storture della giustizia minorile cui si deve porre rimedio, si confida di poter chiarire nelle sedi competenti le riserve poc'anzi espresse e

sollecita

tutta l'Avvocatura che si occupa del diritto di famiglia a mobilitarsi contro l'incomprensibile dietro front del Governo ai danni della giustizia della famiglia e delle persone.

Deliberato del Comitato Direttivo Nazionale AIAF

Milano, 28 febbraio 2015